

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2203

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PONZO e IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sul
fermo dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. – Sono decine di migliaia i fermi amministrativi dei veicoli disposti in tutta Italia. Il fermo consiste nel divieto all'utente di utilizzare la propria auto sino a quando non sia pagata una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa o una tassa. Pur prendendo atto dei positivi risultati ottenuti contro l'evasione, grazie alla particolare disposizione dettata all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si reputa, però, opportuno verificare alcune modalità applicative della citata legge al fine di renderle più conformi alle disposizioni di tutela dei contribuenti.

In particolare la norma sul fermo amministrativo non può considerarsi in modo avulso dalle altre leggi vigenti, ma è integrata nel quadro normativo preesistente, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, valevole anche per i concessionari alla luce di quanto disposto dall'articolo 17 della legge stessa.

Ad esempio, gli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabiliscono chiaramente che l'amministrazione finanziaria assuma idonee iniziative volte a consentire completa e agevole conoscenza delle disposi-

zioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria e che il contribuente abbia effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

Occorre soprattutto, a tutela del contribuente, una maggiore trasparenza e controllo nelle procedure di notificazione delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti sanzionatori, che sono a volte semplicemente inseriti dai messi nella cassetta postale del destinatario.

Con il presente disegno di legge si intende, in particolare, intervenire sull'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.

L'articolo unico del disegno di legge, infatti, inserisce nella norma l'obbligo per il concessionario di notificare al debitore sottoposto alla procedura, non solo la cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ma anche l'avviso con il quale comunica che intende procedere all'esecuzione mediante iscrizione del provvedimento che dispone il fermo nei registri mobiliari.

In mancanza di detta notifica il procedimento di iscrizione non può avere esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole da «che ne dà altresì comunicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «previa notifica dell'avviso, almeno venti giorni prima, al soggetto sottoposto ad esecuzione, al quale si comunica che si intende procedere alla iscrizione. In mancanza di detta notifica il fermo non può essere eseguito».

